

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 28/05/2026 n. 630

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 32 DELLA L. N. 47 DEL 28.02.1985 E SS.MM.II. - ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE ESEGUITE IN DUE DIVERSE AREE UGUALMENTE TUTELATE DEL COMUNE DI NUMANA: VIA MUSONE, 4 E VIA MARINA II, 8 - AMPLIAMENTO FABBRICATO PRINCIPALE, COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO ACCESSORI AGRICOLI - CONDONO EDILIZIO L.724/94 (PROT. N. 3790 DEL 24/03/1986) - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che il Comune di NUMANA con nota prot. n. 12590 del 03/07/2025, pervenuta ed acquisita al protocollo al n. 27303 del 03/07/2025, ha trasmesso la documentazione inerente opere abusive eseguite dal Sig. TERNI PAOLO, attuale richiedente Sig. TERNI ANTONIO, in tre diverse aree localizzate all'interno del Parco del Conero/Promontorio del Monte Conero:

Ubicazione	Intervento
a) Via Musone n. 4 (f.10 m. 22)	1. Realizzazione 2 corpi scala 2. Costruzione magazzino 3. Realizzazione pollaio 4. Ampliamento porcilaia

	5. Ampliamento magazzino
b) Via Lauretana, 10 (f. 3 m. 2132)	6. Realizzazione nuovo capannone
	7. Realizzazione nuova porcilaia
c) Via Marina II, n. 8 (f. 7 m. 48)	8. Ampliamento magazzino, tettoia e corpo scale

per acquisire il previsto nulla osta per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo di cui all'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 29914 del 23/07/2025 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune ed al richiedente l'avvio del procedimento provvedendo contestualmente alla sospensione dei termini per chiedere la produzione della serie di elaborati tecnici necessari per la predisposizione della serie di valutazioni richieste;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 24/07/2025 con le pec: nostri protocolli n.ri 29957 – Integ. N. 1/8, n. 29958 – Integ. N. 2/8, n. 29959 – Integ. N. 3/8, n.ri 29960 e 29961 – Integ. N. 4/8, n. 29962 – Integ. N. 5/8, n. 29963 – Integ. N. 6/8, n. 29964 – Integ. N. 7/8 e n. 29965 – Integ. N. 8/8;

RICHIAMATE le comunicazioni relative alla trasmissione alla Soprintendenza della relazione tecnica illustrativa (prot. n. 50003 del 23/12/2025 e prot. n. 400 del 08/01/2026) redatta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. dal Responsabile del procedimento, Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV, nonché gli ulteriori invii pec per la trasmissione di tutta la documentazione tecnica prodotta dall'interessato, sia a supporto dell'istanza che le successive integrazioni (nostri protocolli n. 400, n. 401, n. 402 e n. 403 del 08/01/2026);

RICHIAMATI i contenuti della *Relazione istruttoria* prot. n. 400/2026, dalla quale risulta quanto segue:

"(...) che:

- la domanda di condono è stata presentata dal Comune di Numana in data 24/03/1986 con prot. n. 3790 e pertanto entro il termine previsto dalla Legge n. 47/85 e ss.mm.ii.;*
- le opere abusive in oggetto sono state eseguite nel 1960, come risulta dai modelli di condono e dichiarazione di rito;*

- *gli abusi sono stati realizzati su aree che, nel vigente P.R.G. del Comune di Numana, ricadono in zona A4.1 “Edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico” (immobili da 1 a 5 e 8), Art. 22 delle NTA” e in zona RV – “Ville e giardini privati”, Art. 56 delle NTA” (immobili 6 e 7) così come attestato dal Comune di Numana con referto urbanistico D_34823 datato 01/07/2025;*
- *l’area su cui si trova la costruzione oggetto di condono è gravata dai seguenti vincoli:*
 - *Art. 142 lettera f) D.lgs. 42/2004 - Parco del Conero;*
 - *Art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004, AN03 – D.M. 31/07/1985 – Promontorio Monte Conero.*

Vista la documentazione presentata, composta da:

- 1) domanda di sanatoria prot. n. 12590 del 03/07/2025 (ns. prot. n. 27303 del 03/07/2025);*
- 2) referto urbanistico rilasciato dal Comune di Numana, datato 01/07/2025;*
- 3) stralcio PRG e relative NTA, corografia;*
- 4) documentazione di avvenuta variazione catastale;*
- 5) elaborati grafici di rappresentazione delle opere abusive: piante, prospetti e sezioni – Stato di Fatto e di Condo dei vari manufatti oggetto di condono;*
- 6) calcolo superfici e volumi.*

Integrazioni del 24/07/2025, (ns. prot. n. 29957, n. 29958, n. 29959, n. 29960, n. 29961, n. 29962, n. 29963, n. 29964, n. 29965 del 24/07/2025):

- 7) relazione tecnica, datata 29/05/2025;*
- 8) certificati di idoneità statica, datati 12/02/2025, di ogni singolo manufatto;*
- 9) perizia giurata stato di consistenza;*
- 10) modelli di condono e dichiarazioni di rito;*
- 11) documentazione fotografica, di ogni singolo manufatto;*
- 12) relazione paesaggistica.*

Premesso, inoltre, che l'istanza di condono si presenta oltremodo complessa, in quanto articolata in molteplici interventi e in diverse aree geografiche del Comune di Numana, che pertanto ha richiesto un approfondimento istruttorio significativo, nel quale si è cercato – per quanto possibile - di sistematizzare i vari oggetti del condono.

Le opere oggetto di condono riguardano, infatti, una serie di corpi di fabbrica o parti di essi ed immobili ubicati nelle colline adiacenti l'abitato di Numana distribuiti in n. 3 distinte aree:

a) *all'interno della proprietà di un'azienda vitivinicola denominata "Fattoria Le Terrazze" in Via Musone n. 4 - F. 10 mapp. 22 - consistenti in:*

- 1. realizzazione di n. 2 corpi scala;*
- 2. costruzione magazzino;*
- 3. realizzazione pollaio;*
- 4. ampliamento porcilaia;*
- 5. ampliamento magazzino.*

b) *In una struttura agricola in Via Lauretana, 10, F. 3 mapp. 2132 - consistenti in:*

- 6. realizzazione nuovo capannone;*
- 7. realizzazione nuova porcilaia.*

c) *In una villa padronale in Via Marina II n. 8 – F. 7 mapp. 48 - consistenti in:*

- 8. ampliamento magazzino, ampliamento scala esterna.*

Opere oggetto di condono - area a) - Via Musone n. 4

Intervento da condonare n. 1 (mod. di condono edilizio **prot. 3790-0406988501/1**): riguarda una casa colonica, di particolare pregio architettonico ed è relativo alla demolizione e ricostruzione, con diverso sedime, dei due corpi scala di accesso al piano primo, per una superficie utile lorda di mq. 24,52.

La casa colonica (non oggetto di condono) è realizzata in muratura portante a più teste, con solai di piano e di copertura a due falde in legno con finiture esterne intonacate e tinteggiate

catalogata nell'aggiornamento della schedatura di catalogazione di edifici e manufatti isolati del 1996 alla Scheda n. 73 – corpo “A”.

I corpi scala presentano struttura mista in muratura portante ad una testa inserita tra pilastri in conglomerato cementizio armato con organismo murario costituito da un sottoscala, il cui accesso avviene per mezzo di una porta in legno di dimensione 70x190cm con altezza interna variabile tra ml. 2.80 e h. 0.30cm. Le pareti esterne dei sottoscala fungono anche da parapetti delle rampe. I manufatti risultano rifiniti con intonaco di cemento e sabbia.

Nella corte e nelle immediate vicinanze sono stati, inoltre, costruiti i seguenti immobili.

Intervento da condonare n. 2 (mod. di condono edilizio prot. 3790-0406988501/2): relativo alla costruzione di un magazzino, con struttura portante in muratura, per una superficie utile di mq. 87,58, con copertura a capanna con altezza in gronda di ml. 3,25 ed al colmo di ml. 4,65, posizionato tra la casa colonica sopra descritta (non oggetto di condono) ed un altro magazzino esistente ad un piano con copertura ad una falda (non oggetto di condono); esternamente risulta intonacato con presenza di infissi in parte costituiti da finestre e da due ampie portefinestre;

Intervento da condonare n. 3 (mod. di condono edilizio prot. 3790-0406988501/3) realizzazione di un pollaio per una superficie di mq. 48,09; il manufatto si presenta con una forma ad “L”. La struttura portante è in muratura con spessore di cm 30, mentre la copertura a due falde, è realizzata con soletta in c.a. con sovrastante manto di copertura in coppi e sottocoppi. Una seconda porzione è costituita dal corpo allungato che presenta copertura ad una falda; la copertura presenta le stesse tipologie dell'altra porzione di fabbricato. Esternamente risulta intonacato. Gli infissi presenti sono costituiti in parte da finestre e da portoncini in legno e in parte le aperture sono parzialmente chiuse con l'uso di tegole marsigliesi.

Intervento da condonare n. 4 (mod. di condono edilizio prot. 3790-0406988501/4): ampliamento della porcilaia, per una superficie di mq. 31,25, costruito in aderenza ad un manufatto esistente (non oggetto di condono); il manufatto si presenta con una forma ad “L”. La struttura portante è in muratura con spessore di cm 30, copertura ad una falda realizzata con soletta in c.a. di spessore cm 10 con sovrastante manto di copertura in coppi e sottocoppi. Esternamente risulta intonacato. Gli infissi presenti sono costituiti in parte da

finestre e da portoncini in legno e in parte le aperture sono parzialmente chiuse con l'uso di tegole marsigliesi; è inoltre presente un ampio portone in ferro.

Intervento da condonare n. 5 (mod. di condono edilizio prot. 3790-0406988501/5):
ampliamento, costruito a prosecuzione di un magazzino già esistente (non oggetto di condono), mantenendo sia l'allineamento delle pareti verticali che l'andamento della copertura a due falde, realizzando un muro in aderenza a quello di chiusura del manufatto originario, della superficie utile di mq. 30,22, con altezza in gronda di ml. 2,40 ed al colmo di ml. 3,42.

Il tutto come meglio descritto e rappresentato negli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza.

Opere oggetto di condono - area b) - Via Lauretana, 10

(OMISSIS)

Opere oggetto di condono - area c) - Via Marina II n. 8

Intervento da condonare n. 8 (mod. di condono edilizio prot. 3790-0406988501/8):
realizzazione di un nuovo magazzino ed ampliamento della scala esterna, per una superficie da condonare di mq. 98,68 per un volume complessivo di mc. 235,28.

Nuovo magazzino:

Il nuovo magazzino presenta una forma rettangolare le cui dimensioni massime esterne sono: ml 8,20 x 8,35 con altezza alla gronda media di circa ml 2,40 e un'altezza al colmo media di circa ml 3,50. La struttura portante è realizzata in muratura di spessore cm 30 mentre la copertura è realizzata con solaio in latero cemento di spessore 12+4cm con sovrastante manto di copertura in coppi e sottocoppi.

Esternamente risulta intonacato. Gli infissi presenti risultano in parte costituiti da finestre e da portoncino in ferro.

Ampliamento del corpo scala esterno della villa padronale:

Il corpo di fabbrica oggetto del condono è inserito in un immobile di forma pseudo rettangolare caratterizzato da un piano terra, primo e copertura a due falde. La struttura portante dell'immobile principale "villa padronale" (non oggetto di condono) è in muratura a più teste,

solai in legno che sono sostenuti da travi in legno ed in ferro, la copertura ha due falde è costituita da travi, tavolato, guaina impermeabilizzante, manto di coppi e sottocoppi.

L'abuso denunciato è relativo alla chiusura di parte della scala esterna necessaria all'accesso al piano primo.

In particolare, è stato ampliato da cielo a terra il chiostrino antistante allo sbarco del corpo scala al piano primo delimitato dal parapetto della scala, con copertura proseguente la falda del tetto. Si precisa che la rampa della scala era già coperta.

La rampa della scala ha una larghezza lorda di circa ml 1,70 ed una lunghezza di circa ml 4.80, mentre le dimensioni esterne del chiostrino sono circa ml 2,60 x ml 2,65.

Le pareti verticali del chiostrino sono in muratura a due teste con presenza di pilastrini in mattoni. La copertura risulta essere costituita da travi in legno che sorreggono tavolato, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi e sottocoppi.

Il tutto come meglio descritto e rappresentato negli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- le varie opere oggetto di condono sopra descritti non risultano essere particolarmente impattanti, in quanto non visibili da via pubblica come quelle relative all'area c) in Via Marina II (n. 8) realizzate all'interno di una proprietà privata delimitata da una folta vegetazione naturale, o sono parzialmente visibili dall'esterno come quelle relative all'area a) in Via Musone n. 4 ma con forma, tipologia edilizia e stato manutentivo coerenti con il contesto edilizio agricolo di cui fanno parte (OMISSIS).*

Per quanto sopra esposto, si ritiene di esprimere il seguente parere:

- Opere oggetto di condono - area a) – **parere favorevole al condono e quindi al mantenimento delle opere** identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 10 part. 22 sub. 4 - 5 - 6, in quanto coerenti per forma, tipologia edilizia e stato manutentivo con il contesto edilizio agricolo oggetto di tutela;*
- (OMISSIS);*
- Opere oggetto di condono - area c) - **parere favorevole al condono e quindi al***

mantenimento delle opere identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 7 part. 48, in quanto coerenti per forma, tipologia edilizia e stato manutentivo con il contesto edilizio agricolo oggetto di tutela.”.

DATO ATTO della comunicazione della Soprintendenza prot. n. 1504 del 02/02/2026, con la quale, ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, la stessa provvedeva a sospendere nuovamente i termini del procedimento per acquisire tra l'altro: - domanda di condono/allegati, - elaborati di raffronto tra lo stato autorizzato, lo stato condonato e l'attuale; documentazione fotografica;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 6485 del 25/03/2026 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale del Comune di Numana, da noi acquisita agli atti con prot. n. 10430 del 25/03/2026, con la quale:

- 1) Viene inoltrata documentazione integrativa trasmessa dal tecnico progettista del Sig. TERNI ANTONIO relativa ad opere realizzate in zona **a)** Via Musone ed in zona **c)** Via Marina II;
- 2) Con riferimento all'Area b) Via Lauretana: manufatti n. 0406988501/6 e 0406988501/7, viene comunicato allo scrivente Ufficio ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che, a seguito di ulteriori verifiche documentali, si è potuta attestare la presenza dei manufatti antecedentemente alla data del primo Piano di fabbricazione del Comune di Numana e l'esclusione dal centro urbano, con conseguente sottrazione degli stessi dalla richiesta di parere di compatibilità paesaggistica presentata – Punto b), per *“l'archiviazione parziale dei suddetti identificativi in quanto gli immobili risultavano già legittimi”*;

PRESO ATTO quindi della nota prot. n. 8374-P del 22/05/2026, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 18197 del 22/05/2026, allegata al presente provvedimento, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ancona e Pesaro e Urbino, esprime ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**;

DATO ATTO che, il parere della Soprintendenza di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ha natura obbligatoria e vincolante e che ai sensi del comma 8 dello stesso articolo del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente procedimento si deve concludere entro 20

gg dalla ricezione dello stesso;

VISTA la sentenza del TAR delle Marche n. 175/99 la quale statuisce che *“le esigenze di tutela paesaggistica vanno necessariamente contemperate con la volontà di regolarizzazione degli abusi espressa in sede legislativa. Per cui, qualora l’edificazione non sia vietata in assoluto in determinati ambiti territoriali, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo deve adoperarsi in sede di istruttoria delle domande di sanatoria, a salvaguardare, nel limite del possibile, le prerogative di regolarizzazione degli abusi riconosciute dal Legislatore, privilegiando anche, se del caso, soluzioni in grado di rendere compatibili i manufatti abusivi con il contesto ambientale circostante, quando ciò sia possibile, mediante la imposizione di condizioni costruttive o l’utilizzo di materiali in grado di limitare eventuali dissonanze con l’ambiente.”*

RICHIAMATA la Circolare Ministeriale dell’Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici prot. n. SG/113/2351/99 del 27.09.1999 dove si evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – del 07.06.1999 n. 20/99 ha stabilito che: *“L’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo”*;

RITENUTO, pertanto, di esprimere, per le motivazioni sopra esposte, **parere favorevole con prescrizioni** al condono edilizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985;

VISTI:

- l’art. 32 della Legge 28.02.1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
- l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;
- l’art. 2 punto 46 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- l’art. 3 della Legge Regionale 10.08.1998 n. 33 “Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
- il D.M. Beni Culturali e Ambientali 26.09.1997 “Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle

aree sottoposte a vincolo”;

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il *Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 16/03/2026 con cui è stato conferito ai sensi dell’art.109 del TUEL, al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità degli uffici dell’Ente, a decorrere dal 16 marzo 2026, l’incarico di Dirigente Tecnico *ad interim* del Settore IV, all’Ing. Roberto Vagnozzi;
- La Determinazione Dirigenziale n. 351 del 17/03/2026 del Dirigente *ad interim* del Settore IV - con la quale si conferma all’Arch. Massimo Orciani, per il periodo dal 16 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l’incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell’Area “*Governo del Territorio*” del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di esprimere, per le motivazioni sopra indicate, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 e dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, **parere favorevole con prescrizioni** al condono delle opere edilizie abusivamente realizzate nel Comune di NUMANA dal Sig. TERNI PAOLO, attuale richiedente Sig. TERNI ANTONIO, nelle due aree sottoindicate all’interno del Parco del Conero/Promontorio del Monte Conero:

Ubicazione	Intervento
a) Via Musone n. 4 (f.10 m. 22)	1. Realizzazione 2 corpi scala 2. Costruzione magazzino 3. Realizzazione pollaio 4. Ampliamento porcilaia 5. Ampliamento magazzino
c) Via Marina II, n. 8 (f. 7 m. 48)	8. Ampliamento magazzino, tettoia e corpo scale

secondo l'istanza presentata con nota prot. n. 12590 del 03/07/2025, ns. prot. n. 27303 del 03/07/2025, ed integrata con le pec acquisite agli atti con i nostri protocolli n.ri 29957, 29958, 29959, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965 del 2025 e n.ri 10430 e 16452 del 2026, in accordo al parere istruttorio della Provincia di Ancona trascritto in narrativa, e dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza prot.8374-P del 22/05/2026, che costituiscono parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento, e che qui si intendono riportati.

- II. Di invitare il Comune di NUMANA, quale Amministrazione competente, a comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- III. Di invitare il Comune stesso, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
- IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, all'Ente ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO, al Comune di NUMANA ed al richiedente.
- V. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale*

possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.

- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell’elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV.

Ancona, 28/05/2026

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

ARCH. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.02

Fascicolo 2025/810